

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

R.D. 601 - 1931
TITOLO II - Disposizioni transitorie

Art. 38 Articolo 38

Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si applica l'articolo [135](#) del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.